



Tribunale di Bologna

Decreto n. 221

n. 223 provv.

Il Presidente

Vista la richiesta formulata in data 16 dicembre 2015 dal Presidente della I Sezione civile dott. Matilde Betti;
ritenuto che appare opportuno che anche i procedimenti ex art. 710 c.p.c. (modifiche condizioni separazione), ex art. 9 L. 898/70 (modifiche condizioni divorzio) e quelli ex art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli di coppie non coniugate) vengano iscritti al registro contenzioso civile anziché - come oggi avviene - a quello della volontaria giurisdizione, sia per la loro natura certamente contenziosa, sia per le ragioni di effettività ed uniformità della tutela giurisdizionale già poste alla base del provvedimento n. 31/15;

P.Q.M.

dispone in conformità, precisando che, salvo migliore successiva individuazione, il codice di riferimento all'interno del registro contenzioso civile per tali procedimenti potrebbe indicarsi nel n. 111999 Altri istituti di diritto di famiglia.

Si comunichi al Presidente e ai giudici della I Sezione civile, al Dirigente Amministrativo, al Coordinatore del Settore civile.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello.

Bologna, 18.12.2015

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Scutellari